PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 9

Disposizione sui mutui agli enti locali

I comuni, le province ed i loro consorzi, possono contrarre mutui, per l'anno 1986, oltre che con la Cassa depositi e prestiti e con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con gli Istituti speciali di credito, con le sezioni opere pubbliche delle Aziende di credito, e con l'Istituto per il credito sportivo. Ai fini di cui al precedente comma il Ministro del tesoro, con proprio decreto, puo' autorizzare altre istituzioni creditizie. I contratti di mutuo di cui al presente articolo devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al successivo comma 4, con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indichi esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) preveda l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalita' tendenti ad ottenere una uniformita' di trattamento. Per i mutui contratti nell'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al ventitreesimo comma dell'articolo 6 della stessa legge n. 887. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualita' di ammortamento e' a carico dell'ente proprietario. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a

norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1985, non più in vigore dal 17 gennaio 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale/art-9-disposizione-sui-mutui-agli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it